



Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e  
Sicurezza Sociale

REGOLAMENTO INTERNO  
DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL  
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2007/2013  
v.2.0 – Gennaio 2013

## **REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL POR FSE SARDEGNA 2007/2013**

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2007/2013,

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'undici luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 ed in particolare l'art. 63, paragrafo 2;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013, confermato con Decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007 e, in particolare, le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione C(2007)6081 del 30.11.2007;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/10 del 30/01/2008 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2007/2013;

d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2007-2013;

### **ADOPTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO**

#### **Art. 1 (Composizione)**

In conformità alle disposizioni comunitarie e, in particolare, all'art. 63 del regolamento (CE)1083 del Consiglio dell'undici luglio 2006, sulla base di quanto previsto dal QSN, confermato con decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, dal Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007) 6081 del 30.11.2007, il Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 - di seguito denominato anche Comitato - istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/10 del 30/01/2008, è composto in conformità alla deliberazione medesima.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o, su sua delega, dall'Assessore Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

In caso di impedimento o di assenza, il Comitato di Sorveglianza è presieduto dall'Autorità di Gestione del POR FSE 2007/2013.

Sono membri del Comitato, in conformità con quanto previsto nell'atto istitutivo dello stesso:

1. l'Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013;

2. le Direzioni Generali dell'Amministrazione Regionale coinvolte nell'attuazione del POR FSE: DG della Programmazione e del Bilancio; DG della Pubblica Istruzione; DG delle Politiche sociali; DG della Presidenza della Regione - Autorità di Gestione del Programma ENPI;
3. le Amministrazioni, diverse dall'Autorità di Gestione, titolari di linee di intervento all'interno del Programma Operativo;
4. il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione – Direzione Generale per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali;
5. il Ministero dell'Economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea (IGRUE), in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;
6. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG per le Politiche Attive e Passive del Lavoro già DG POF Divisione VII;
7. le Amministrazioni responsabili delle politiche trasversali (Ambiente e Pari Opportunità), secondo i rispettivi ambiti di competenza territoriale, l'Autorità per i diritti e le Pari opportunità e le Autorità ambientali competenti per ambito territoriale;
8. le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE nell'ambito dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
9. le Autorità di Gestione dei corrispondenti programmi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale;
10. il Responsabile dell'attuazione del Fondo Europeo sulla pesca in Sardegna;
11. le componenti del partenariato istituzionale e le autonomie funzionali;
12. i rappresentanti del partenariato economico e sociale e del terzo settore (secondo quanto stabilito dal paragrafo 5.4.2 del POR FSE).

La composizione del Comitato di Sorveglianza può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

Ciascuno dei membri effettivi può essere sostituito, in caso d'impedimento, da un membro supplente, preventivamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

Su propria iniziativa o a richiesta del Comitato di Sorveglianza, una Rappresentanza della Direzione Generale Occupazione e Affari Generali della Commissione Europea partecipa ai lavori a titolo consultivo. In base agli argomenti trattati, i rappresentanti di altre Direzioni Generali della Commissione Europea possono partecipare ai lavori a titolo consultivo.

Un rappresentante della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) possono partecipare a titolo consultivo.

Partecipano altresì alle riunioni del Comitato di Sorveglianza, su invito del Presidente del Comitato medesimo, le Autorità di Certificazione e di Audit, il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, il Valutatore indipendente, l'Agenzia Regionale per il Lavoro,

il CREL e inoltre esperti di altre Amministrazioni, centrali e regionali, in relazione a specifiche tematiche. L'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo.

Partecipano, inoltre, ai lavori del Comitato:

- a) i Responsabili degli Assi di sviluppo del Centro di Programmazione attinenti alle tematiche del FSE, i Responsabili delle linee di attività degli Assessorati di competenza, il Responsabile dell'attività di monitoraggio;
- b) un rappresentante dell'organismo incaricato dell'assistenza tecnica e del monitoraggio.

In seno al Comitato è assicurata un'equilibrata partecipazione di uomini e donne.

I Componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati dal FSE, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse ovvero quelli riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d'interesse.

## **Art. 2 (Compiti)**

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine svolge i compiti indicati nell'art. 65 del regolamento (CE) n. 1083/2006, quelli indicati nel QSN Italia 2007-2013, nel POR Sardegna FSE 2007-2013 e quelli di seguito previsti dal presente Regolamento:

- a) esamina eventuali problemi significativi riscontrati durante l'esecuzione del programma e propone misure atte alla loro risoluzione;
- b) esamina ed approva entro sei mesi i criteri di selezione delle operazioni finanziate; approva ogni revisione di tali criteri, secondo le necessità della programmazione. Il Comitato esamina i risultati della verifica di conformità ai criteri di selezione effettuata dall'Autorità di Gestione sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
- c) esamina periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del POR;
- d) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare, il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse prioritario nonché le valutazioni di cui all'art. 48.3 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- e) esamina ed approva i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'art. 67 del citato regolamento;
- f) esamina i rapporti annuali di controllo e le eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito alla loro valutazione;
- g) provvede alle operazioni di sorveglianza, esamina i lavori delle valutazioni intermedie del POR sulla base degli indicatori finanziari, di realizzazione fisica e di impatto definiti nel programma stesso;

- h) propone le misure necessarie ad accelerare l'esecuzione del programma nel caso in cui, in seguito ai risultati delle operazioni di sorveglianza e delle valutazioni intermedie, dovessero riscontrarsi ritardi nell'attuazione dello stesso;
- i) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente l'approvazione del POR;
- j) esamina il piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione, gli interventi informativi e pubblicitari realizzati, i mezzi di comunicazione utilizzati;
- k) propone all'Autorità di Gestione qualsiasi adattamento o revisione del POR FSE, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 o migliori la gestione del POR stesso.

L'Autorità di Gestione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del POR ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano, assume la relativa decisione.

### **Art. 3 (Modalità di funzionamento)**

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità,

debitamente motivata.

La nota con cui viene convocato il Comitato deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni o riunioni informative o tecnico-preparatorie.

Il Presidente, su proposta dell'Autorità di Gestione, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

Nel corso delle riunioni l'ordine del giorno sarà trattato seguendo la successione prevista nella lettera di convocazione. Il Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di un solo membro, può proporre l'anticipazione o la posticipazione di un punto iscritto all'ordine del giorno, previo assenso di tutti i presenti.

In caso di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno due settimane prima della riunione. L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro vengono trasmessi per posta elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte sulla base del consenso dei membri del Comitato, senza il ricorso a votazioni.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta anche di un solo membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione medesima è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessiti di un ulteriore approfondimento.

Il verbale della riunione è inviato ai membri del Comitato entro trenta giorni dalla data della riunione medesima. Il medesimo verbale è approvato dai membri del Comitato nella successiva riunione.

I verbali delle riunioni devono riportare, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla data in cui si è svolta la riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 4.

Il Comitato di Sorveglianza può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di questioni specifiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

#### **Art. 4 (Procedura scritta)**

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta devono essere inviati a mezzo di posta elettronica ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione. Tale termine può essere ridotto a 5 giorni lavorativi nei casi in cui il Presidente ravvisi particolare urgenza.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere è equiparato ad una manifestazione d'assenso.

La relativa decisione sarà adottata, in assenza di obiezioni, decorsi i predetti termini di 15 giorni lavorativi o 5 giorni lavorativi (per la procedura d'urgenza)..

Il Presidente informa i membri dell'esito della procedura.

#### **Art. 5 – (Segreteria Tecnica)**

Il Comitato si avvale per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita Segreteria Tecnica, istituita presso l'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. La Segreteria Tecnica sarà costituita e regolamentata con apposito atto amministrativo interno.

La responsabilità della Segreteria Tecnica del Comitato è attribuita ad un Dirigente dell'Assessorato che sarà coadiuvato da un numero sufficiente di Funzionari dell'Assessorato medesimo per lo svolgimento delle seguenti attività:

- assiste il Presidente del Comitato di Sorveglianza nell'esercizio delle sue funzioni;
- predispone i verbali delle riunioni e ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato;
- assiste gli organi competenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla concertazione con le parti istituzionali, economiche e sociali;
- adempie i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato;
- supporta l'Autorità di Gestione in tutte le attività connesse al buon funzionamento del Comitato nell'espletamento delle proprie funzioni di sorveglianza del POR FSE Sardegna 2007/2013.

La Segreteria Tecnica del Comitato di sorveglianza dipende funzionalmente dall'Autorità di Gestione.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale assegnato, sono poste a carico delle risorse dell'Asse VI "Assistenza Tecnica" del POR FSE 2007-2013, Ob. 2 "Competitività Regionale ed Occupazione", nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa.

#### **Art. 6 – (Trasparenza e comunicazione)**

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione sui siti ufficiali **[www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)** e

**www.sardegnaalavoro.it** della Regione Autonoma della Sardegna, a cura dell'Autorità di Gestione con il supporto della Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza.

Il Presidente del Comitato cura i rapporti con gli organi di stampa nel rispetto del regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006.

L'Autorità di Gestione sottopone periodicamente al Comitato di Sorveglianza una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie.

#### **Art. 7 – (Modifiche del Regolamento)**

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di Sorveglianza d'intesa con l'Autorità di Gestione, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nella Decisione della Commissione C(2007) 6081 del 30.11.2007 di approvazione del POR FSE periodo 2007/2013 e le norme del Regolamento 1083/2006.